



Designing Energy

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

INDICE

1. PREMESSE.....	3
2. SCOPO	3
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
4. DEFINIZIONI	4
5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	5
6. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	6
7. LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
7.1 Canale di segnalazione interna.....	7
7.2 Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS).....	7
8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	8
8.1 Ricezione e Analisi preliminare della Segnalazione.	8
8.2 Gestione della Segnalazione.	9
8.3 Chiusura della Segnalazione.	10
8.4 Comunicazione dei risultati e reportistica.....	10
9. LA SEGNALAZIONE ESTERNA.....	11
10. MISURE DI PROTEZIONE	12
10.1 Tutela del Segnalante	12
10.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	12
10.3 Tutela della Persona Coinvolta.....	13
11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	13
11.1 L'obbligo di riservatezza.....	13
11.2 Il trattamento dei dati personali	14
12. SANZIONI	15
13. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	16
14. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	16
15. SCHEMA PROCESSO DI SEGNALAZIONE	17

1. PREMESSE

Con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche: “**Decreto**”), è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali (c.d. **Whistleblowing**).

Il Whistleblowing è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, e gli altri Stakeholders segnalano a soggetti o organismi incaricati una possibile violazione, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.

Lo scopo del whistleblowing è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare e gestire il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti contribuendo a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza.

2. SCOPO

Scopo della presente procedura è di regolamentare il processo di comunicazione, ricezione, analisi e verifica delle Segnalazioni, come di seguito definite, nonché quello di fornire al Segnalante chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, al contenuto, al destinatario e alle modalità di trasmissione della Segnalazione interna, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, ed è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n° 24/2023

Direttiva UE n° 2019/1937

Regolamento Europeo n° 2016/679 (GDPR)

Decreto legislativo n° 231/2001

Codice Etico di APS (di seguito, “Codice Etico”);

Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da APS ex D. Lgs 231/2001 (di seguito, “Modello”).

4. DEFINIZIONI

APS o SOCIETA'	APS Designing Energy S.r.l. in breve APS.
COMITATO WHISTLEBLOWING	Indica l'organismo istituito <i>ad hoc</i> da APS come gestore delle Segnalazioni, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il Comitato Whistleblowing è composto dal Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS), dal Manager dell'Area People & Culture, dal Team Leader della Sezione Contracts e per eventuali Segnalazioni 231 anche dall' OdV.
OdV	Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.
PERSONA COINVOLTA	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna (ANAC) ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
PERSONE COLLEGATE	Soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Il procedimento avviato dal Comitato Whistleblowing o dalla Società nei confronti della Persona Coinvolta che abbia commesso una Violazione ossia un comportamento inadempiente rispetto agli obblighi della presente procedura o derivanti dal Decreto.
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (RGS)	Soggetto destinatario delle segnalazioni interne e Responsabile della Gestione della Segnalazione supportato dal Comitato Whistleblowing e dall'OdV.
RITORSIONI	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
SEGNALANTE o WHISTLEBLOWER	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

SEGNALAZIONE	Qualsiasi comunicazione ricevuta da APS avente ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, fatti integranti in uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nonché qualsiasi altra condotta non conforme alle leggi e a quanto applicato da APS.
SEGNALAZIONE ANONIME	Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.
SEGNALAZIONE ILLECITA	Qualsiasi comunicazione che dalle attività di analisi si rilevi infondata e rispetto alla quale si accerti che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza con il solo scopo di denigrare o diffamare la Persona Coinvolta.
STAKEHOLDERS	Membri degli organi sociali, membri degli organi di controllo, dipendenti, stagisti, tirocinanti, collaboratori, fornitori, appaltatori, consulenti, clienti, partner in relazione d'affari e, più in generale, tutti coloro che agiscono in nome e per conto di APS nonché tutti gli altri soggetti che a vario titolo vengono in contatto con la stessa.
VIOLAZIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di APS.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

I soggetti Segnalanti a cui la presente Procedura si rivolge sono:

- tutte le persone assunte dalla Società;
- tutti i lavoratori autonomi (esclusi gli imprenditori, anche piccoli);
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società, gli azionisti, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.
- fornitori, appaltatori, clienti, partner in relazione d'affari e, più in generale, tutti coloro che agiscono in nome e per conto di APS nonché tutti gli altri soggetti che a vario titolo vengono in contatto con la stessa.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le Violazioni che possono essere segnalate consistono in:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, (le **“Segnalazioni 231”**)
- ii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto) relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell’ambiente;
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. salute pubblica;
 - i. protezione dei consumatori;
 - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto;
- iv) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto;
- v) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri ii), iii) e iv).

7. LA SEGNALAZIONE INTERNA

7.1 Canale di segnalazione interna

APS ha attivato, il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile attraverso il seguente link: <https://aps.wbisweb.it/> nonché dalla intranet aziendale e/o dal sito web di APS: <https://www.aps.it/>.

È consentito effettuare Segnalazioni Anonime.

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

L'accesso alla piattaforma whistleblowing può avvenire solo da parte del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS). Quest'ultimo verificherà la ricezione di eventuali Segnalazioni e per una migliore gestione delle stesse, ne darà notizia all'OdV omettendo l'adempimento solo nel caso in cui il Segnalato sia il medesimo OdV.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere fondate e, quindi, basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Pertanto, non verrà dato seguito a quelle Segnalazioni il cui unico scopo è la denigrazione o diffamazione della Persona Coinvolta.

7.2 Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS)

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni whistleblowing, **Vincenzo De Felice** in qualità di "Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS).

Il nominativo del RGS è reso pubblico, affinché, qualora lo stesso sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione utilizzando un canale alternativo di segnalazione interna.

Nel caso in cui il RGS sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione all'OdV, utilizzando il **seguente canale alternativo di segnalazione interna** odvapssrl@gmail.com.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, il RGS non viene a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, il RGS rimane di fatto escluso dalla gestione della Segnalazione.

Nel caso in cui l'OdV sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione direttamente **all'Amministratore Unico della Società**.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, l'OdV non viene a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, l'OdV rimane di fatto escluso dalla gestione della Segnalazione.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

8.1 Ricezione e Analisi preliminare della Segnalazione.

Al ricevimento della Segnalazione, il RGS:

1. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto e, in generale, della Procedura;
2. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il RGS, ai sensi di quanto previsto dal Decreto, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

3. in caso di "Segnalazione 231" la stessa viene trasmessa e condivisa con l'OdV, dandone comunicazione al Segnalante e al Comitato Whistleblowing.

I risultati delle attività di analisi preliminare delle Segnalazioni pervenute e archiviate, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del RGS, con cadenza trimestrale, al Comitato Whistleblowing.

8.2 Gestione della Segnalazione.

Nei casi in cui la Segnalazione risultasse rilevante in relazione all'ambito di applicazione del Decreto, il RGS nel gestire la Segnalazione, informa e convoca il Comitato Whistleblowing, per procedere alle seguenti attività:

1. rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni;
3. fornire diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
4. fornire riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione

In relazione alle Segnalazioni 231, il Comitato Whistleblowing esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'OdV.

Il Comitato Whistleblowing ha facoltà di richiedere il supporto di aree interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto e dalla presente Procedura.

Il Comitato Whistleblowing ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

I nominativi del Comitato Whistleblowing sono:

- ✓ Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS) – V. De Felice,
- ✓ Manager dell'Area People & Culture;
- ✓ Team Leader della Sezione Contracts.

Qualora un componente del Comitato Whistleblowing sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.

8.3 Chiusura della Segnalazione.

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura o del Decreto, e per identificare misure disciplinari nonché misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Comitato Whistleblowing, di concerto con le altre aree aziendali competenti e con il supporto dell'OdV con riferimento alle Segnalazioni 231, potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare di concerto con le altre aree aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare assieme all'area aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione;
4. procedere alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili amministrativi.

8.4 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti disciplinari eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata dal RGS, con cadenza trimestrale, all'Amministratore Unico di APS.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del *reporting* periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'Amministratore Unico della Società, con cadenza trimestrale, un'informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto.

9. LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

10. MISURE DI PROTEZIONE

10.1 Tutela del Segnalante

Il Decreto prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o denunciata, se:
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione;
 - o sussistano le condizioni di cui al successivo paragrafo 10.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportato al capitolo 12).

10.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto;
- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto.

In particolare, per Ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

10.3 Tutela della Persona Coinvolta

È sanzionabile il comportamento di chi dovesse accusare altri destinatari di Violazioni con la consapevolezza dell'insussistenza di tale accusa.

Inoltre, a tutela dell'immagine e della reputazione di soggetti ingiustamente segnalati, in caso di Segnalazioni Illecite, APS potrà adottare provvedimenti sanzionatori di cui al paragrafo 12 nei confronti del Segnalante.

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

La gestione delle Segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato da APS nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e dei principi generali di seguito enunciati.

11.1 L'obbligo di riservatezza

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto, si evidenzia che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Tutte le Segnalazioni sono gestite garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e di tutti i soggetti e fatti segnalati.

Sono adottate ed utilizzate modalità di comunicazione idonee a tutelare l'identità e l'onorabilità dei soggetti menzionati nelle Segnalazioni, nonché la riservatezza dei dati identificativi dei Segnalanti, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di gestione delle Segnalazioni descritto nella presente Procedura.

11.2 Il trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

12. SANZIONI

Ogni comportamento illecito ascrivibile a tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto di APS che dovesse emergere a seguito di attività di analisi delle Segnalazioni è soggetto a provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dal Modello 231, ove applicabile, e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, devono essere proporzionati all'entità e alla gravità dei comportamenti illeciti accertati e possono giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione ed alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle Violazioni accertate nei confronti di APS.

Inoltre, adeguati provvedimenti disciplinari sono adottati nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante, come di seguito specificato.

Al riguardo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può irrogare sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di violazione delle norme sul Whistleblowing a chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di Ritorsioni ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

13. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, il RGS assicura la conservazione e l'archiviazione di tutta la documentazione per il periodo necessario al trattamento e la gestione della segnalazione e comunque **non oltre 5 anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

14. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è una Appendice della Parte Generale del Modello 231 e viene divulgata dalla Società attraverso:

- ✓ Intranet aziendale <http://intranet/> ;
- ✓ Sito internet aziendale <https://www.aps.it/> ;
- ✓ File system aziendale nella cartella [Documentation of APS](#).

15. SCHEMA PROCESSO DI SEGNALAZIONE

